



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

N°23

Reg. delib.

Del **29-04-2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) TRIBUTO DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF
---------	---

Oggi **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Battaglin Helga	Presente	Lando Doris	Presente
Berton Chiara	Presente	Marcon Andrea	Assente
Berton Davide	Presente	Martini Morena	Presente
Bianchin Cristina	Presente	Pegoraro Davide	Presente
Cenci Andrea	Presente	Trevisan Gilberto	Assente
Galvan Giulia	Presente	Zonta Marco	Presente
Ganassin Paola	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Graziani Renato.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martini Morena nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) TRIBUTATO DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario **MTR-2**, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: **utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND)**;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con

valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Rossano Veneto ha adottato i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;

- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, con nota datata 07.02.2022, ns. prot. n. 1956 del 08.02.2022, ha comunicato di essere divenuto pienamente operativo e che pertanto diventa l'organismo competente ad assumere le determinazioni sui PEF 2022-2025 per tutti gli ambiti tariffari, comunali e sovracomunali, nel territorio di propria competenza;

EVIDENZIATO che per i Comuni che hanno introdotto la tariffa corrispettiva l'organismo competente a deliberare anche le tariffe per le utenze del servizio è l'Assemblea del Consiglio di Bacino, mentre per il comuni a tari Tributo, come il Comune di Rossano Veneto, la competenza a deliberare le tariffe annuali spetta al Consiglio Comunale;

VISTO il prospetto di PEF, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera “A”, quali parti integranti e sostanziali della medesima, che sarà sottoposto preventivamente all’approvazione dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti in data 29.4.2022;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, dando atto che la validazione del PEF per l’anno 2022 spetta all’Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che il PEF relativo **all’anno 2022** ammonta ad **€ 846.242,00** ma che, a tale importo, occorre detrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all’ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle entrate relative al servizio della raccolta porta a porta del verde, per un totale di € 20.998,00 che porta ad un importo da attribuire agli utenti di **€ 825.244,00, di cui € 358.331,00 a copertura dei costi fissi ed € 466.913,00 a copertura dei costi variabili;**

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l’anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “B” della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2022 effettuata dall’Ente Territorialmente Competente, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2022;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»*;

VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021, convertito nella Legge n. 25 del 24.2.2022, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 e n. 3 del 09 febbraio 2022;

RICHIAMATI l’art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì il parere formulato dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) che con la presente delibera viene preso atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, come sottoposto preventivamente all'approvazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti in data 29.4.2022;
- 3) di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad **€ 846.242,00** come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa, ma che, a tale importo, occorre detrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle entrate relative al servizio della raccolta porta a porta del verde, per un totale di € 20.998,00 che porta ad un importo da attribuire agli utenti di **€ 825.244,00, di cui € 358.331,00 a copertura dei costi fissi ed € 466.913,00 a copertura dei costi variabili**;
- 4) di approvare le tariffe TARI tributo per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "B" al presente provvedimento, approvando altresì l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) relativi sia alle utenze domestiche e sia alle utenze non domestiche;
- 5) di stabilire anche per l'anno 2022, che il versamento della TARI avvenga in n. 2 rate con scadenza rispettivamente al:
 1. 1^ rata 31 luglio 2022
 2. 2^ rata 02 dicembre 2022
- 6) di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti, come da allegato C) al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2022 deliberato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti in data 29.4.2022;
- 8) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgsn. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

- 9) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

INTERVIENE IL SINDACO: Andiamo con il punto che riguarda l'integrazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale convocato per oggi che tratta l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti Tari, tributo da applicare per l'anno 2022 e la presa d'atto del Pef, lascio la spiegazione al Vicesindaco Berton. Anche per questa delibera ci sarà l'immediata eseguibilità. Prego, Berton.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Allora, nel 2018 noi abbiamo fatto una scelta, una scelta che si è rivelata essere vincente, una scelta che oggi più che mai si è rivelata essere una scelta importante, abbiamo deciso di tornare ad assumere all'interno dell'ente la gestione della tassa rifiuti e non rimanere in corrispettivo come eravamo prima. La differenza tra le due opzioni è che oggi ci permette di avere ancora un controllo su quella che è l'approvazione delle tariffe, di avere un controllo su quelli che sono i conti durante l'anno dei costi di gestione del servizio rifiuti e ci permette di avere una possibilità e un margine di trattativa oltre al miglioramento dei servizi, ad esempio i bidoni vengono ritirati qui in Municipio a Rossano Veneto anziché andare a ritirarli a Bassano, lo sportello per il pubblico è aperto qui in Municipio a Rossano Veneto, le segnalazioni si possono fare tranquillamente per telefono o sul sito internet, si trova qui una persona disponibile che in poco tempo riesce a risolvere le problematiche dei cittadini perché ha un solo Comune da gestire oltre al fatto che le bollette arrivano divise in due rate, si può venire qui a chiedere spiegazioni, si può effettuare il pagamento qui, ma la parte più importante è che in questi anni ci ha permesso di abbassare quello che era l'importo pagato dai cittadini, siamo arrivati ad un abbassamento totale negli anni del 16% rispetto al 2018 e ci permette negli ultimi 2 anni di non effettuare aumenti, cosa che non è così scontata perché negli altri Comuni, voi l'avete visto anche sui giornali o nelle emittenti locali, ci sono stati dei grossi aumenti di costi perché il metodo di calcolo oggi delle tariffe si fa con una legge nazionale stabilita da un organismo di vigilanza che è Arera, questo dovrebbe riuscire a paragonare tutti i costi dei servizi di gestione dei rifiuti di tutta Italia e quindi non è più un piano ad personam di ogni Comune, ma diventa un piano generale fatto con gli stessi criteri. Il nostro piano ci è stato proposto, siamo andati a fare una discussione con la società di gestione e con chi ha redatto il piano su alcune voci che erano state inserite, che poi effettivamente è risultato che avevamo ragione noi e sono state tolte, quindi fondamentalmente c'è una differenza bassissima rispetto all'anno scorso di circa 7.000 euro come piano finanziario, quindi anche quest'anno noi riusciamo a coprire con il bollettato il costo del servizio e riusciamo a non aumentare, parlo di aumenti in altre realtà arrivano al 20%, 30%, 60%, noi non abbiamo aumentato nulla negli ultimi anni, anzi abbiamo diminuito. Il servizio continua ad essere gestito da Etra che lo sta gestendo molto bene, la raccolta non ha nessun tipo di problema, la parte finanziaria viene gestita dal nostro Comune, anzi andando a controllare i numeri e guardando i numeri fermi degli anni scorsi appena avremo i consuntivi si apre la possibilità, attraverso meccanismi di legge che io mi auguro voi ben conosciate, cioè che la tassa rifiuti è un importo che viene riscosso e deve essere esattamente uguale al costo della gestione del servizio, non può essere generato sull'utile, stando a quello che noi abbiamo incassato l'anno scorso c'è un'ulteriore marginalità di effettuare un ulteriore taglio del costo in bolletta di un altro 5% e quindi arrivare ad un 21% in meno rispetto alle tariffe del 2017. Un altro importante risultato è che siamo riusciti con delle piccole modifiche alla valutazione delle superfici a sanare quella che era una problematica che da noi non era presente perché erano stati messi dei tetti mi pare durante la prima Amministrazione, poi nel metodo di calcolo di Arera i tetti non sono più consentiti e quindi c'erano delle utenze che si trovavano a pagare quello che pagano magari negli altri Comuni che sono cifre molto importanti, andando a rimodulare c'erano cinque o sei attività che avevano avuto un'esplosione, l'anno scorso non l'hanno avuta perché abbiamo rimodulato con gli aiuti Covid, quest'anno abbiamo rimodulato la tassa rifiuti e quindi non ci sarà l'aumento

neppure per loro e consegniamo un piano tariffario pulito in cui la banca dati è stata aggiornata e sono stati fatti gli aggiornamenti anche di chi magari non pagava prima perché non erano stati aggiornati dalla società di gestione, questo ci permette di arrivare probabilmente ad un 21% di abbassamento, a non vedere mai aumenti e a rilasciare un piano di tariffe che sia standardizzato anche per i prossimi anni che non veda persone colpite più di altre.

INTERVIENE IL SINDACO : È aperta la discussione, interventi? Sì, prego, Consigliere Ganassin.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN : Allora, per quanto riguarda di fatto l'operatività del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti che tipo di ruolo ha all'interno del piano finanziario? Cioè lo stesso deve essere prima approvato dal Consiglio di Bacino e poi dall'ente o i Comuni possono continuare in autonomia ad approvare il proprio piano economico finanziario?

INTERVIENE IL SINDACO : Sì, Vicesindaco Berton.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Allora, l'operatività del Consiglio di Bacino riguarda la validazione del Pef, quindi sono stati approvati questa mattina dal Consiglio di Bacino e vengono non predisposti diciamo, la predisposizione è ancora mista, non lo predisponiamo noi, non lo predispone il Consiglio di Bacino in autonomia, viene fatto sui numeri ovviamente dati dalla società che gestisce il servizio perché i costi devono essere in base anche ai quantitativi, noi forniamo tutti i dati rispetto all'anno base che viene utilizzato, quindi di 2 anni fa, sulla base di quello la società fa una stima dei costi, lo propone all'ente validatore che poi lo fa comunque vedere al Comune, vengono fatte su questo alcune verifiche e poi il Consiglio di Bacino prima valida, e poi approva il piano, mentre all'ente rimane l'approvazione delle tariffe, siccome l'approvazione delle tariffe deve concordare con quello che è il Pef, questo ci ha dato anche quest'anno la possibilità di avere un'interlocuzione con Etra e arrivare al risultato di cui vi dicevo prima, negli altri Comuni non succede perché negli altri Comuni oggi sono state approvate anche le tariffe dal Consiglio di Bacino.

INTERVIENE IL SINDACO : Uguali per tutti.

INTERVIENE IL VICESINDACO: Negli altri Comuni che non hanno fatto questa scelta viene predisposto, validato, approvato e approvate le tariffe dal Consiglio di Bacino e quindi ai cittadini arriva a casa quella che è la bolletta generata da una scelta fatta sopra la testa del Comune. Ad esempio una voce su tutte che noi abbiamo analizzato qui era la voce per il recupero dei crediti non riscossi, considerato che la riscossione la facciamo noi, il fondo crediti di dubbia esigibilità è nostro, l'evasione è in corpo a noi... è una voce che non doveva esserci, ma fare oltre 70 piani economici finanziari può essere insomma che qualcosa sia sfuggito. Noi non prendiamo sottogamba quello che è il controllo su queste cose, ci siamo accorti di queste irregolarità, abbiamo visto che su altre cose si poteva un po' di adattamento e abbiamo portato a casa il risultato per Rossano.

INTERVIENE IL SINDACO : Sì, mi preme anche dire che con quanto imporrà Arera e con il Bacino rifiuti non è detto che noi si possa rimanere nella situazione che abbiamo quest'anno e quindi stiamo aspettando anche le decisioni di Arera riguardo il nostro modo di fatturare appunto le bollette ai nostri cittadini perché in questo momento siamo l'unico

Comune di tutti i Comuni appunto che è una situazione anomala rispetto agli altri, pur essendo in house come Etra. Altri interventi? Prego, Ganassin.

INTERVIENE CONSIGLIERE GANASSIN: Allora, quindi quella che noi vediamo questa sera è una situazione che potrà essere per quest'anno e poi che potrebbe variare proprio in base a questa norma che allinea tutti i Comuni all'interno di un sistema uguale?

INTERVIENE IL SINDACO : Sì, e non dipenderà dall'Amministrazione di qualunque colore questa sia, ma dipenderà dal legislatore centrale.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN: Okay. Quindi mi preme solo sottolineare che per il 2022 le due rate previste saranno per il 31 luglio e il 2 dicembre, questo è in linea con l'anno scorso, e che quindi poi il cittadino non dovrebbe vedere aumenti di nessun tipo sulla tariffa.

INTERVIENE IL SINDACO : Esattamente.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE GANASSIN: Quindi noi siamo d'accordo insomma con il punto all'Ordine del Giorno.

INTERVIENE IL SINDACO : Altri interventi? Prego, Consigliere Pegoraro.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PEGORARO: Sì, questa sera è l'approvazione delle tariffe per quanto riguarda la scelta è stata fatta qualche anno fa e quindi questa sera approviamo le tariffe che sono frutto del calcolo, anche queste di un calcolo matematico, indipendentemente da quello che deciderà il legislatore, se imporrà l'obbligo o no al Comune di Rossano Veneto di cambiare sistema, finché possiamo rimaniamo con questo, poi se saremo obbligati lo cambieremo. Anticipo, faccio la dichiarazione di voto in questo intervento, sarà a favore a questo punto all'Ordine del Giorno.

Il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che viene **approvata con voti unanimi favorevoli n. 11**, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 11, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) TRIBUTO DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Martini Morena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
Graziani Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.